



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 27 del 09 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -**Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS).**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, del 08 marzo 2020 e del 09 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020 e n. 15 del 22 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d'Italia;

-dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO altresì che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ALLA LUCE del DPCM del 01 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

CONSIDERATO CHE per fronteggiare l'emergenza nel territorio del Comune di San Lucido è stata emanata l'Ordinanza n. 11 del 17 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)*" che ha introdotto misure applicabili sul territorio comunale di San Lucido, integrative a quelle adottate a livello regionale e nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che con l'Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020 l'efficacia dell'Ordinanza n. 11/2020 è stata prorogata a tutto il 13 aprile p.v.;

PRESO ATTOCHE

-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

- l'analisi dell'evoluzione epidemiologica della malattia Covid-19, nel Comune di San Lucido, desta notevole preoccupazione in rapporto all'attuale diffusione del contagio;

- le misure di isolamento domiciliare di soggetti positivi residenti, possono non essere adeguate al contenimento della diffusione del contagio;

CONSIDERATO CHE

-nel territorio del Comune di San Lucido, nonostante le misure intraprese, ad oggi, si registra una crescita dei casi che è arrivata a 52, dei quali 4 deceduti, con un incremento di circa il 900% dei casi presenti alla data di adozione dell'Ordinanza n. 11/2020;

-l'attuale situazione epidemiologica fa registrare un aumento dei casi da circa 0,9/1000 abitanti a circa 8,8/1000 abitanti;

CONSIDERATO, altresì, che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza:

-ha espresso preoccupazione per il focolaio COVID nel Comune di San Lucido, in quanto lo stesso può determinare – a causa dell'elevata contagiosità - situazioni di pregiudizio per la collettività con il rischio di ulteriori progressivi incrementi di cittadini coinvolti e di ulteriori contagi, che alla fine rischiano di determinare l'ampliamento dei focolai di infezione a livello regionale, non diversamente contenibile;

- fa notare come la convivenza di soggetti risultati negativi al test, con quelli affetti da COVID-19, stia determinando la diffusione del virus, atteso che nelle singole abitazioni non si riesce ad assicurare una divisione di ambienti che possa garantire l'isolamento dei contagiati;
- evidenzia, inoltre, come il monitoraggio dei pazienti attraverso la sorveglianza attiva e l'esecuzione dei tamponi non è stato finora un rimedio sufficiente a contenere i contagi;
- rileva, altresì, la necessità che i soggetti con tampone positivo trascorrono la quarantena lontano dalle loro famiglie, così da garantire un isolamento adeguato in strutture dedicate, presso le quali garantire, comunque, la necessaria sorveglianza sanitaria ed assistenza;

ATTESO, pertanto, che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza ed il Comune di San Lucido vorranno valutare, di concerto, l'isolamento obbligatorio presso una struttura all'uopo dedicata, di tutti i cittadini attualmente positivi al SARS-Cov-2, quale isolamento domiciliare. La prescrizione – in analogia con il provvedimento di quarantena individuale – sarà disposta a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, mentre il provvedimento sarà adottato dal Commissario Prefettizio del Comune di San Lucido; anche la struttura potrà essere identificata d'intesa fra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP ed il Commissario Prefettizio del Comune di San Lucido, previa verifica dell'idoneità ed adeguatezza della stessa da effettuarsi a cura dell'ASP di Cosenza. Il Commissario Prefettizio del comune di San Lucido dovrà concordare con le Autorità competenti l'adeguata sorveglianza ed il rafforzamento delle misure di controllo circa il rispetto degli isolamenti obbligatori e delle prescrizioni per i cittadini.

VISTO l'art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, e a quanto previsto nell'Ordinanza n. 11/2020 prorogata, da ultimo con l'Ordinanza n. 25/2020, nel territorio del Comune di San Lucido:

1. il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, ad esclusione degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, le forze dell'Ordine. I titolari e/o legali rappresentanti delle attività - consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse - ubicate fuori dal territorio del Comune di San Lucido, dovranno dimostrare che lo spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. L'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per tutte le persone i cui spostamenti all'interno del Comune e fuori da esso siano consentiti.

3. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza assicura il rafforzamento e l'ampliamento degli *screening* sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La presente ordinanza ha efficacia fino al 19 aprile 2020 e potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all' Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, al Sindaco di San Lucido.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(F.to digitalmente)

